



- SETTORE VIII SICUREZZA – VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della manifestazione fieristica denominata “45^a Edizione Ortogiardino”, programmata dal 07 al 15 marzo 2026.

N. cron. 108, in data 28/02/2026

IL FUNZIONARIO P.O.

Considerato che in occasione della manifestazione fieristica denominata “45^a Edizione Ortogiardino”, in particolare nei fine settimana del 07-08 e 14-15 marzo 2026 l’affluenza di visitatori possa essere particolarmente elevata e che pertanto la circolazione stradale possa essere causa di inconvenienti alla viabilità con pregiudizio per la fluidità del traffico e disagi alla cittadinanza residente negli ambiti limitrofi;

Ravvisata quindi la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per eliminare o comunque limitare tali inconvenienti, adottando opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

nelle giornate di **sabato 07 e domenica 08 marzo 2026, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026**, per salvaguardare la circolazione stradale nelle vie limitrofe al Quartiere Fieristico, è istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** dalle ore **08.00** alle ore **20.00**, con pannelli integrativi *di validità* e di *rimozione forzata*, per tutti veicoli, nelle seguenti vie o tratti di esse:

- **via Dogana** (ambo i lati, dall’intersezione della predetta via con le corrispondenti laterali vie Buozzi, via Montecavallo, via Murri);
- **via Amalteo** (dal civico n. 29 sino all’intersezione con via Dogana);
- **via Montecavallo** (dal civico 23 sino all’intersezione con via Dogana);
- **via Cerdoni** (dal civico 10 fino all’intersezione con via Monte Cavallo lato destro),
- **via Fortunio** (lato sinistro, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Montecavallo e Murri);
- **via Buozzi** (lato destro entrando da via Dogana nel tratto opposto ai civici dal n.1/a al n. 7).

In deroga al presente divieto, il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità contingenti, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA



- **Al Settore VII: SOSTENIBILITA' - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MOBILITA', il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/02/2026 12:00:13